

**DESTINATARI COORDINAMENTO SALUTE E SICUREZZA**

Sono passati 4 giorni dal Consiglio dei Ministri che ha varato in prima lettura il decreto correttivo al cosiddetto TU su salute e sicurezza nel lavoro (su proposta di Berlusconi, Sacconi, Matteoli, Scajola e stranamente non del Ministro di Grazia e Giustizia) e il testo "bollinato" non è ancora disponibile. Ne consegue che le considerazioni che abbiamo già svolto e quelle che seguono sono state fatte sulla base di testi provvisori, rintracciabili anche in internet, e che le piene valutazioni di merito dovranno essere svolte sulla base del testo ufficiale.

In ogni caso la corposità e organicità delle modifiche contenute in questi testi ufficiosi ci fa pensare che eventuali ulteriori correzioni siano di dettaglio e non di sostanza. Del resto l'impianto correttivo è pienamente in sintonia sia con le continue affermazioni del Ministro che con i suoi atti (Libro Verde, ddl processo del lavoro, accordo separato 22.1.09 sul modello contrattuale, atti di indirizzo alla vigilanza).

In premessa è utile richiamare l'attenzione di tutti sull'uso strumentale e mediatico del tema delle sanzioni e loro riduzione rispetto al Dlgs 81/aumento rispetto alla 626. Il tema vero non è questo anche se efficace sul piano della comunicazione.

Il tema vero è la riduzione dei diritti individuali e collettivi, accompagnati da una parte dallo scarico di responsabilità dei datori di lavoro e dei dirigenti e dall'altra dello spostamento di asse dalla rappresentanza e contrattazione alla bilateralità. Stiamo predisponendo una prima nota di merito che vi trasmetteremo nella giornata di domani, mentre da subito vorremmo indicarvi "il senso" di questi corposi correttivi che configurano possibili contrasti tra questa normativa specifica e ben tre capisaldi del diritto: il codice civile, il codice penale e lo Statuto dei Lavoratori, con la prevedibile apertura di diffusi contenziosi che potrebbero essere però risolti in radice se dovesse passare la riforma del processo del lavoro (AS 1167), quella che prevede che gli Enti Bilaterali possano certificare non solo la qualificazione del rapporto di lavoro ma i contenuti del rapporto, inibendo a quel punto l'intervento del giudice.

Tra i capisaldi contro-riformatori ci sono l'art. 2 bis e l'art. 15 bis della bozza di decreto correttivo: con il primo "si conferisce presunzione di conformità alle prescrizioni del presente dlgs" sia "la corretta attuazione delle norme tecniche e delle buone prassi" sia "la certificazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione..... ad opera delle commissioni di certificazione istituite presso gli enti bilaterali e le università...". Un ritorno ai concetti-base del vecchio TU proposto e ritirato da Sacconi nel 2005 e l'estensione delle funzioni certificatorie degli enti bilaterali già previste dal Dlgs 276/2003. Con il secondo si dà una interpretazione restrittiva sia del codice penale ("non impedire l'evento equivale a cagionarlo") che di quello civile (art. 2087), scaricando le responsabilità dal datore e dal dirigente verso gli altri soggetti (preposto, medico competente, progettista, lavoratore, lavoratore autonomo) in modo tale che se anche questi ultimi non dovessero risponderne penalmente, però assolverebbero i primi dalle loro responsabilità. Da notare che tale norma, se confermata, non servirebbe tanto "nei" processi ma proprio per difendersi "dai" processi e poiché è più favorevole agli imputati, sarà esigibile direttamente anche nei processi in corso.

Sugli altri essenziali capisaldi e cioè attacco ai diritti individuali e collettivi rinvio alla nota di merito, invitandovi fin da subito a prevedere momenti di mobilitazione che accompagnino e seguano la grande manifestazione di sabato 4 aprile al Circo Massimo.